REGOLAMENTO (CEE) N. 272/73 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1973

relativo a misure provvisorie intese ad assicurare in particolare l'applicazione del regime degli importi di compensazione previsti dal trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63 dell'atto [2] ad esso unito, in appresso denominato « atto »,

considerando che l'articolo 63 dell'atto prevede la possibilità di adottare le misure transitorie che risultino necessarie, in particolare nel caso in cui l'applicazione, alla data stabilita, del regime derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel titolo II della parte quarta dell'atto incontri per alcuni prodotti notevoli difficoltà ;

considerando che a norma dell'articolo 151, paragrafo 1, dell'atto il regime degli importi di compensazione applicabili in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità entra in vigore il 1° febbraio 1973 ; che, d'altra parte, il regime degli importi di compensazione instaurato dal regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2746/72 [4], deve essere modificato a decorrere dalla medesima data, ai fini della sua applicazione ai nuovi Stati membri ; che risulta che il complesso dei regolamenti destinati a consentire l'attuazione dei regimi in oggetto non potrà essere pubblicato alla data suddetta ;

considerando che in tali condizioni è opportuno prevedere l'adozione, da parte degli Stati membri, delle misure provvisorie necessarie perché i regimi in oggetto possano essere applicati con effetto dal 1° febbraio 1973 ; che tali misure devono consentire, all'occorrenza, la rettifica dell'importo dell'integrazione per determinati semi oleosi e l'aggiustamento dei prelievi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione per gli ortofrutticoli, per il vino, per i grassi, per i cereali, per le carni suine, per le uova e il pollame, per lo zucchero, per i prodotti lattiero-caseari, per le carni bovine e per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Finché la riscossione o la concessione degli importi di compensazione prevista dagli articoli 47 e 55 dell'atto incontra difficoltà dovute alla tardiva pubblicazione delle misure d'applicazione, gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti provvisori affinché il regime degli importi di compensazione possa essere applicato con effetto dal 1° febbraio 1973.

In particolare, i provvedimenti provvisori suddetti possono consistere nell'instaurazione di un sistema di cauzioni.

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano per analogia all'elemento previsto dall'articolo 61 dell'atto.

Articolo 3

Finché la riscossione o la concessione degli importi di compensazione previsti dal regolamento (CEE) n. 974/71 incontra, negli scambi tra i nuovi Stati membri, da un lato, e il Belgio, la Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, dall'altro, difficoltà dovute alla loro tardiva pubblicazione, questi ultimi Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per assicurare la riscossione e la concessione di cui sopra con effetto dal 1° febbraio 1973.

In particolare, i provvedimenti suddetti possono consistere nell'instaurazione di un sistema di cauzioni per un importo corrispondente agli importi di compensazione fissati per gli scambi con la Francia e l'Italia.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
[2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
[3] GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
[4] GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 148.